

VERSO LA RIFORMA DEL D. LGS. 231/2001: LA RELAZIONE CONCLUSIVA

DEL TAVOLO TECNICO PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA

DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

**1. Il contesto e le finalità della proposta di riforma del D.lgs. 231/2001**

Il 14 gennaio 2025 è stata pubblicata la relazione conclusiva (di seguito, “**Relazione**¹”) predisposta dal tavolo tecnico (di seguito, “**Tavolo**²”) istituito dal Ministero della Giustizia con Decreto del 7 febbraio 2024 e incaricato di elaborare una proposta di revisione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, “**Decreto 231**”).

L’approccio seguito dal Tavolo non si è concretizzato in una modifica radicale dei principi fondamentali del Decreto 231, quanto piuttosto in interventi selettivi e coerenti, volti a preservare le scelte originariamente operate dal legislatore nel 2001.

Infatti, il Tavolo ha innanzitutto confermato che l’adozione e

¹ [Relazione-conclusiva.pdf](#)

² I lavori del Tavolo, coordinato dal dott. Giorgio Fidelbo, Presidente di sezione della Corte di cassazione, hanno visto la partecipazione di esperti provenienti dal mondo accademico, dalla

magistratura, dall’avvocatura e dalle associazioni da tempo coinvolte nel dibattito sulla responsabilità amministrativa degli enti.

l'efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione (di seguito, “**Modello**”) rappresentano lo strumento centrale attraverso cui l'ente dimostra la propria adesione a un sistema di **prevenzione** teso ad evitare o diminuire i rischi di commissione dei reati-presupposto previsti dal Decreto 231.

Allo stesso modo, è stata ribadita la previsione – già presente nel testo del 2001 – di affidare l'accertamento della responsabilità dell'ente al **giudice penale** e non a quello amministrativo. Tale scelta è dovuta al fatto che il processo penale è ritenuto l'unico procedimento in grado di assicurare all'ente **garanzie difensive** sostanzialmente equivalenti a quelle riconosciute alla persona fisica imputata, superando i limiti che caratterizzerebbero un procedimento amministrativo “puro”.

Muovendo da tali premesse, l'obiettivo che il Tavolo si è posto, con l'adozione della Relazione, è stato quello di individuare una “concreta prospettiva” di riforma per superare le **criticità** emerse in quasi venticinque di applicazione del Decreto 231.

Nel prosieguo del presente documento verranno pertanto analizzate le principali proposte di modifica contenute nella Relazione, - con particolare riferimento ai criteri d'imputazione della responsabilità dell'ente, al giudizio di idoneità del Modello, ai meccanismi premiali, ai reati-presupposto e al conseguente sistema sanzionatorio.

Si segnala che non saranno trattate nel corso della presente analisi le modifiche che il Tavolo ha proposto con riguardo alla

disciplina della prescrizione ex art. 22 del Decreto 231 e all'adattamento delle norme di natura processuale di cui al Decreto 231 alle novità del procedimento penale introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia.

2. I criteri di imputazione della responsabilità dell'ente: l'interesse/vantaggio nei reati colposi e la colpa di organizzazione

Il Tavolo si è prefisso di modificare il sistema imputativo della responsabilità amministrativa derivante da illecito mediante la revisione dell'art. 6, comma 1 del Decreto 231, nel caso in cui sia configurabile una fattispecie in cui la responsabilità dell'ente presuppone la compresenza dei seguenti **elementi costitutivi**:

- i. la **commissione di un reato-presupposto** da parte di soggetti apicali o sottoposti dell'ente, nel suo interesse o a suo vantaggio;
- ii. la **mancata adozione o l'inefficace attuazione di un Modello** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatesi;
- iii. il **nesso causale** tra tale carenza organizzativa e la commissione del reato.

Con riferimento al primo requisito, è stata confermata l'impostazione vigente, fondata sulla sussistenza di un reato-presupposto commesso

da soggetti aventi con l'ente un rapporto qualificato³, nell'**interesse o a vantaggio** dell'ente stesso, proponendo soltanto di cristallizzare, attraverso il nuovo art. 5, comma 1-bis del Decreto 231, la sua piena applicazione in relazione ai **reati colposi**⁴, ove l'interesse o il vantaggio dell'ente sarebbe individuato nel risparmio di spesa o nell'incremento produttivo conseguito dall'ente a seguito della contestata trasgressione delle regole che disciplinano lo svolgimento dell'attività.

Per quanto riguarda il secondo requisito – attinente alla **colpa di organizzazione** dell'ente, asseritamente responsabile per non aver adottato o efficacemente attuato il Modello – la novità sostanziale proposta dal Tavolo riguarda l'**inversione dell'onere probatorio**.

In forza della disciplina attualmente in vigore, infatti, in presenza di un reato-presupposto commesso dai detti soggetti a vantaggio o nell'interesse dell'ente, è quest'ultimo che è tenuto a dimostrare (i) l'assenza di carenze dell'assetto organizzativo-preventivo implementato dall'ente e (ii) la fraudolenta elusione del Modello da parte dell'autore persona fisica.

Secondo la proposta di revisione avanzata dal Tavolo, invece, la colpa di organizzazione non opererebbe più come elemento eventuale o come causa di esclusione della responsabilità dell'ente, ma quale

³ Nel caso dei soggetti apicali, ai sensi dell'art. 6 del Decreto 231, si realizza la c.d. immedesimazione organica fra l'ente e la persona fisica, che solo l'ente è in grado di rimuovere, fornendo prova contraria. Nell'ipotesi dei dipendenti, invece, la responsabilità dell'ente deriva da una sorta di "culpa in vigilando," vale a dire per non aver l'ente impedito a tali soggetti – subordinati rispetto all'ente – di porre in essere le condotte illecite.

⁴ Si fa riferimento, in particolare, ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose, gravi o gravissime, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, quali illeciti-

paradigma imputativo necessario della responsabilità stessa, con prova che sarebbe a carico del **pubblico ministero**.

Il fulcro dell'accertamento da parte dell'accusa si sposterebbe, pertanto, sulla verifica che la mancata adozione o l'inefficace attuazione del Modello abbia inciso causalmente sulla realizzazione dell'illecito. Tale soluzione risulterebbe pertanto diretta a verificare, se tale circostanza si possa collocare entro l'area di rischio che il Modello era concretamente chiamato a prevenire, escludendosi la responsabilità dell'ente qualora il reato-presupposto risulti **concretamente inevitabile o imprevedibile**, ovvero non riconducibile al rischio che il Modello avrebbe dovuto governare.

Da ultimo, in linea con quanto già previsto dall'art. 6, comma 5 del Decreto 231, il Tavolo ha proposto di introdurre, al comma 2 dell'art. 6 del Decreto 231, una previsione che imponga comunque la **confisca del profitto**⁵ conseguito dall'ente, anche nei casi in cui sia esclusa la sua responsabilità per assenza di colpa di organizzazione.

presupposto della responsabilità dell'ente, nonché agli illeciti ambientali previsti dal "Testo Unico Ambiente" (D.lgs. 152/2006) e agli "eco-delitti" contenuti nel Codice penale.

⁵ Si tratta di una forma di confisca che opera in mancanza di un accertamento di responsabilità dell'ente e che, pertanto, si distingue dalla confisca avente natura sanzionatoria di cui all'art. 19 del Decreto 231, assolvendo a una funzione esclusivamente ripristinatoria dell'equilibrio economico alterato dall'illecito, ogniqualvolta l'ente abbia comunque tratto un indebito vantaggio dallo stesso.

3. La struttura del Modello: la proposta di modifica dell'art. 7 del Decreto 231

Con riferimento alla struttura del Modello, il Tavolo non ha inteso effettuare una radicale riscrittura dei suoi contenuti, limitandosi a trasfondere nella proposta del nuovo art. 7⁶, comma 2 del Decreto 231, i requisiti, in buona parte, già previsti dall'attuale art. 6 del Decreto 231. Tuttavia, alla luce della rinnovata configurazione degli elementi costitutivi della responsabilità dell'ente, il Tavolo ha proposto di apportare alcune integrazioni funzionali volte a rafforzare la dimensione preventiva del Modello.

In particolare, nella Relazione è stato chiarito il **profilo funzionale dei protocolli**, i quali dovrebbero prevedere anche la **segregazione delle funzioni** e la predisposizione di controlli volti a prevenire la commissione dei reati-presupposto individuati nel Modello.

Quanto all'**organismo di vigilanza**⁷, il Tavolo si è limitato a meglio richiamare la **professionalità** dei suoi componenti e la necessità che

⁶ Nello specifico, secondo il Tavolo, il Modello dovrebbe: a) individuare le attività nel cui ambito vi è il rischio di commissione di reati e l'intensità di tale rischio; b) prevedere specifici protocolli che conformino le decisioni e l'attività dell'ente, anche attraverso la segregazione delle funzioni e la predisposizione di cautele e controlli rivolti a prevenire la commissione dei reati; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati; d) prevedere la costituzione di un organismo interno con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di proporre il suo aggiornamento, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nonché di adeguate risorse finanziarie, i cui componenti possiedano requisiti di **professionalità**; e) prevedere obblighi di informazione degli organi e delle strutture aziendali nei confronti dell'organismo di vigilanza; f) prevedere obblighi di formazione nei confronti delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b); g) descrivere il sistema dei controlli interni; h) individuare canali di segnalazione interna e prevedere il divieto di ritorsione, tenendo conto di quanto stabilito dal Decreto 1legislativo 10

l'organismo sia dotato di **adeguate risorse finanziarie**, ritenute essenziali per l'effettivo svolgimento delle funzioni di vigilanza.

Il Tavolo ha proposto, inoltre, di prevedere espressamente **obblighi di formazione** in capo ai soggetti indicati nell'art. 5 del Decreto 231, riconoscendo alla formazione un ruolo centrale nella concreta attuazione della *compliance* preventiva dell'ente.

Ulteriore elemento di novità è rappresentato dalla necessità che il Modello debba contenere, secondo il Tavolo, una **descrizione del sistema dei controlli interni**, inteso come l'insieme degli strumenti volti a individuare, monitorare, misurare e mitigare i rischi derivanti dall'attività dell'ente.

Il Tavolo ha precisato, altresì, che il Modello dovrebbe disciplinare gli **obblighi di segnalazione** e il **divieto di ritorsione**, in coerenza con la disciplina introdotta dal D.lgs. 24/2023 in materia di *whistleblowing*.

Al comma 3 dell'art. 7 del Decreto 231, poi, il Tavolo ha proposto di rafforzare il ruolo dei codici di condotta e delle **linee guida** redatti

marzo 2023, n. 24; i) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

⁷ Non viene invece positivizzato il requisito dell'indipendenza, ormai consolidato nella prassi come assenza di conflitti di interesse con l'ente, al fine di evitare letture formalistiche che potrebbero, ad esempio, mettere in discussione la legittimità di una composizione mista dell'organismo, oggi ampiamente diffusa e ritenuta funzionale, purché i componenti interni non operino in aree esposte al rischio-reato. Non è stata riproposta nemmeno la previsione di cui all'art. 6, comma 4-bis del Decreto 231, che consentiva, nelle società di capitali, di attribuire le funzioni dell'organismo di vigilanza agli organi di controllo societari. Tale disposizione, introdotta nel 2012, è stata ritenuta dal Tavolo funzionalmente incoerente con la logica preventiva del Decreto 231, in quanto gli stessi organi di controllo possono essere autori di reati-presupposto da cui discende la responsabilità dell'ente, in particolare in materia societaria.

dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicate al Ministero della Giustizia.

Infine, il Tavolo si è prefisso di prevedere, mediante la proposta di introduzione del comma 4 dell'art. 7 del Decreto 231, che il Ministero della Giustizia, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti, elabori **procedure semplificate** per l'adozione e l'efficace attuazione del Modello nelle piccole e medie imprese (di seguito, "PMI").

3.1. La valutazione di idoneità del Modello: i limiti alla discrezionalità del giudice e i fenomeni transnazionali

Sin dall'entrata in vigore del Decreto 231, la valutazione di idoneità del Modello ha rappresentato uno dei profili più problematici della disciplina, in quanto tale valutazione è rimessa pressoché integralmente al giudice penale, in assenza di parametri normativi⁸ capaci di orientarne in modo uniforme l'esercizio.

In questa cornice, considerato anche che i rischi-reato propri dell'ente non possono essere ricondotti alla **colpa generica**, ma richiedono criteri di valutazione di natura oggettiva, il Tavolo ha ritenuto di proporre l'introduzione del nuovo art. 7-bis, comma 1 del Decreto 231, con l'obiettivo di conformare il **potere valutativo del giudice**.

⁸ Solo di recente, in coincidenza con l'ampliamento dei reati-presupposto della responsabilità dell'ente alle fattispecie di omicidio e lesioni colposi, derivanti dalla violazione della normativa antinfortunistica, il legislatore ha introdotto la norma dell'art. 30 D. lgs. 81/2008 ("Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro"), ove, al comma 5, stabilisce che, in sede di prima applicazione, il Modello adottato in conformità alle linee-guida redatte dall'INAIL o dalla British

La proposta in questione prevede che, nel giudicare l'idoneità del Modello, il giudice dovrebbe necessariamente tenere conto **delle best practices**, delle linee guida elaborate dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicate al Ministero della Giustizia, delle procedure semplificate previste per le PMI, nonché delle norme tecniche e delle buone prassi accreditate dalla comunità tecnico-scientifica.

Il giudice, secondo la proposta avanzata dal Tavolo, potrebbe discostarsi da tali parametri soltanto in presenza di una **motivazione puntuale e specifica**, che dia conto delle ragioni della presunta inidoneità del Modello, secondo una logica assimilabile a quella della c.d. "*dissenting opinion*".

Quanto ai **fenomeni transazionali**, ad oggi, l'art. 4 del Decreto 231 disciplina esclusivamente l'ipotesi di commissione all'estero del reato-presupposto imputabile a un ente con sede principale⁹ in Italia, lasciando invece priva di una regolamentazione normativa espressa la diversa fattispecie dell'ente straniero il cui reato-presupposto sia realizzato in Italia.

A tal proposito, con la proposta di introduzione dell'art. 7-bis, comma 2 del Decreto 231, il Tavolo ha ritenuto che, ai fini della valutazione dell'idoneità delle misure organizzative adottate dall'ente straniero, il

⁹ Standard OHSAS 18000:2007, 15 si presume conforme ai requisiti di idoneità fissati dai commi precedenti dell'articolo in questione.

⁹ Il Tavolo ha proposto di mantenere il criterio sostanziale della sede principale, anziché della sede legale della società, in aderenza e specularmente a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto 231, al fine di evitare fughe dalla sanzione attraverso la costituzione di enti fittizi.

giudice dovrebbe tenere specificamente conto della disciplina prevista dall'ordinamento dello Stato estero di appartenenza, verificando in concreto **l'equivalenza funzionale** dei presidi di organizzazione, gestione e controllo rispetto a quelli richiesti dall'art. 7 del Decreto 231.

Ne consegue che l'eventuale assenza di assetti formalmente coincidenti con quelli previsti dalla normativa italiana non potrebbe condurre automaticamente a un giudizio di inidoneità del Modello, dovendo il giudice valutare se i meccanismi¹⁰ adottati dall'ente con sede principale all'estero – anche diversi sotto il profilo strutturale – siano comunque idonei a soddisfare le esigenze di prevenzione del rischio-reato commesso in Italia.

4. L'autonomia della responsabilità dell'ente e le proposte di modifica dell'art. 8 del Decreto: la remissione della querela e la particolare tenuità del fatto

Un ulteriore ambito di intervento della proposta di riforma avanzata dal Tavolo riguarda il **principio di autonomia** della responsabilità dell'ente, sancito dall'art. 8 del Decreto 231, secondo cui l'illecito dell'ente mantiene una propria rilevanza anche quando la responsabilità penale dell'autore persona fisica non possa essere

¹⁰ Così, ad esempio, per gli ordinamenti nei quali non sussiste una previsione istitutiva dell'Organismo di Vigilanza dotato dei requisiti dell'art. 6 del Decreto 231, il giudice non potrà, a dire del Tavolo, pervenire in termini automatici ad escludere l'idoneità del Modello e, viceversa, dovrà verificare se le modalità di vigilanza (es. attraverso un *compliance officer* dotati di sufficienti poteri) insieme agli ulteriori controlli endo ed extrasocietari (es. *internal audit*, revisori interni ed esterni, certificatori, etc.) siano tali da garantire il soddisfacimento delle esigenze di prevenzione del rischio-reato secondo il tenore dell'art. 6 del Decreto 231.

affermata qualora quest'ultimo non sia imputabile o non sia identificato.

Accanto a tali ipotesi, nella Relazione si chiarisce espressamente che la responsabilità dell'ente dovrebbe sussistere anche quando il procedimento nei confronti dell'autore del reato si concluda con un provvedimento di **archiviazione** o con una sentenza di **proscioglimento** per difetto di uno degli elementi costitutivi del reato, purché a carico dell'ente sia comunque rawvisabile una colpa di organizzazione riconducibile a carenze del suo assetto organizzativo. Quanto alle **cause di estinzione del reato-presupposto**, in aggiunta all'ipotesi di estinzione del reato per amnistia, il Tavolo ha proposto che l'ente debba andare esente da responsabilità anche in caso di **remissione della querela**¹¹ da parte della persona offesa.

Facendo leva sulla previsione di cui all'art. 155 c.p. – secondo cui la remissione della querela estingue il reato nei confronti di tutti i concorrenti, salvo il diritto di ciascuno di rifiutarla - il Tavolo ha ritenuto che una soluzione analoga debba valere anche nel caso dell'illecito dell'ente, che costituisce una fattispecie complessa e strutturalmente collegata al reato-presupposto.

¹¹ Quando la persona offesa rimette la querela, di regola a seguito della composizione del conflitto e del risarcimento del danno, viene meno l'interesse punitivo rispetto al fatto di reato; in tale situazione, secondo il Tavolo, la prosecuzione del procedimento nei confronti dell'ente, per un illecito che accede a un reato non più perseguitabile, risulterebbe incoerente con la funzione stessa dell'istituto della remissione della querela.

Di conseguenza, il Tavolo ha proposto di formalizzare, all'art. 8 comma 2, lett. b) del Decreto 231, l'estensione dell'effetto estintivo della remissione della querela anche all'ente, assicurando un trattamento allineato a quello previsto per i concorrenti nel reato e coerente con la natura accessoria dell'illecito dell'ente rispetto al reato-presupposto.

Sempre in merito all'art. 8 del Decreto 231, un'altra significativa novità che il Tavolo ha proposto di introdurre è quella dell'estensione all'ente della causa di non punibilità¹² della **"particolare tenuità del fatto"** di cui all'art. 131-bis c.p.

Tale estensione, tuttavia, non è concepita dal Tavolo in termini automatici: essa viene invero esclusa, quando, pur in presenza di un illecito bagatellare, si riscontri una certa **"regolarità"** dell'illecito riconducibile a carenze organizzative e/o a **deficit** di controllo da parte dell'ente.

¹² Sono stati ritenuti inapplicabili nei confronti dell'ente, invece, le obblazioni di cui agli artt. 162 e 162-bis c.p., nonché l'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter c.p. e la "messa alla prova" disciplinata all'art. 168-ter c.p.

¹³ I novanta giorni dall'avviso costituiscono il termine ultimo per presentare la richiesta, pertanto l'ente potrà presentarla anche prima, all'inizio dell'indagine o nella fase cautelare.

¹⁴ Come previsto dalla proposta del nuovo art. 8-bis, comma 2 del Decreto 231, il giudice dovrebbe fissare un'apposita udienza per valutare l'idoneità della proposta riorganizzativa e per indicare eventuali ulteriori interventi volti ad eliminare le carenze del Modello. Si osserverebbero le forme dell'articolo 127 c.p.c. e il giudice, ove lo ritenesse necessario, potrebbe nominare un perito. Ai sensi del comma 3 del medesimo art., all'esito dell'udienza di cui sopra il giudice, se accogliesse la richiesta, egli dovrebbe dichiarare, con ordinanza, la sospensione del procedimento nonché

4.1. Le ulteriori cause di estinzione dell'illecito amministrativo dipendete da reato e la non punibilità dell'ente: la proposta di un nuovo art. 8-bis.

Nell'ottica di rafforzare la valorizzazione delle **condotte riparatorie** poste in essere dalla persona giuridica, il Tavolo si è prefisso di istituire una nuova causa estintiva dell'illecito dell'ente, mediante la proposta di introduzione del nuovo art. 8-bis del Decreto.

Nello specifico, il Tavolo ha proposto di prevedere che l'ente, laddove prima della commissione del reato si sia dotato e abbia attuato il Modello, possa chiedere al giudice, entro 90¹³ (novanta) giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione dell'indagine preliminare, la concessione di un termine per eliminare le carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato-presupposto, presentando una concreta **proposta di riorganizzazione**¹⁴, e, contestualmente, offrendo il **risarcimento del danno**.

L'accesso a tale causa estintiva sarebbe, tuttavia, riservato agli enti che, prima del verificarsi dell'illecito, abbiano adottato ed

delle misure cautelari eventualmente disposte e fissare il termine entro il quale dovrebbe essere realizzata l'integrazione del Modello e adempiute le condotte riparatorie, determinando una somma di denaro a titolo di cauzione come previsto dall'art. 49 comma 2 del Decreto 231. Se nel termine indicato o prorogato fossero realizzate le attività previste nel comma 3, il giudice, sentiti in un'apposita udienza il pubblico ministero e le altre parti, dovrebbe dichiarare con sentenza l'estinzione dell'illecito amministrativo contestato all'ente, disponendo la confisca del profitto messo a disposizione (art. 8-bis, comma 4 del Decreto 231). Se il giudice rigettasse la richiesta, l'ente la potrebbe riproporre non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento. In tale evenienza, se il giudice la accogliesse, si osserverebbero le disposizioni previste nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 8-bis del Decreto 231.

efficacemente attuato un Modello conforme alla struttura delineata dall'art. 6 del Decreto 231.

L'estinzione in questione, secondo la logica delineata nella Relazione, verrebbe immediatamente revocata in caso di mancata o incompleta esecuzione delle attività nel termine indicato o prorogato dal giudice, come previsto dall'art. 8-bis, comma 5 del Decreto.

In ultimo, la causa estintiva in parola non potrebbe essere invocata dall'ente per più di due volte, limite che opererebbe esclusivamente con riferimento ai delitti-presupposto, restando escluse le contravvenzioni, salvo quanto diversamente stabilito per le contravvenzioni in materia ambientale.

5. Il regime speciale delle PMI: la proposta di cui al nuovo art. 12-bis del Decreto

Il Tavolo ha proposto di introdurre un **regime speciale di responsabilità** applicabile agli enti di ridotte dimensioni nei quali, in concreto, non risulti agevolmente distinguibile l'ente (da un punto di vista soggettivo) da quella della persona fisica autrice del reato, come accade tipicamente nelle **società unipersonali** o nelle **micro-imprese** prive di una apprezzabile struttura organizzativa¹⁵.

¹⁵ In tali situazioni, il rischio sarebbe quello di provocare un cumulo punitivo sproporzionato, traducendosi in un *bis in idem* sostanziale a carico del medesimo soggetto economico.

¹⁶ La disciplina non troverebbe applicazione nei confronti degli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento, né di quelli sottoposti a tale attività.

¹⁷ Analoga valutazione è stata operata dal Tavolo nel caso di procedimenti separati, ove la pena già irrogata alla persona fisica con sentenza o Decreto 231 penale irrevocabili dovrebbe essere considerata in sede di commisurazione della sanzione all'ente. Parallelamente, l'art. 14 della Relazione propone di inserire nel Decreto 231 il nuovo art. 74-bis, al fine di disciplinare lo

La proposta avanzata dal Tavolo, tuttavia, **esclude soluzioni di esenzione automatica** fondate sul solo dato dimensionale, sia per la difficoltà di individuare soglie fisse, sia perché le realtà imprenditoriali minori non sono ritenute, di per sé, meno esposte al rischio-reato.

Il Tavolo ha proposto, pertanto, di attribuire al giudice il potere di **disapplicare o ridurre la sanzione pecuniaria** irrogata all'ente quando la soggettività¹⁶ dello stesso non sia concretamente distinguibile da quella dell'autore del reato, tenendo conto delle pene inflitte, con la stessa sentenza, alla persona fisica (art. 12-bis del Decreto) e dei **criteri di ragguaglio**¹⁷ previsti dall'art. 135 c.p.

6. I reati-presupposto e il sistema sanzionatorio

Il Tavolo ha rilevato la necessità di un riassetto complessivo del catalogo dei reati-presupposto e dell'apparato sanzionatorio dettato dal Decreto 231, ad oggi basato su un **sistema di quote**, che non consente al giudice di adattare la sanzione pecuniaria alla reale forza economica dell'ente.

A ciò si aggiunga, inoltre, che la **stratificazione normativa** degli ultimi vent'anni ha generato asimmetrie e profili di irragionevolezza nell'applicazione delle sanzioni, spesso **sproporzionate**¹⁸ per fattispecie di reato appartenenti al medesimo genere.

scomputo in sede esecutiva, ad opera del giudice dell'esecuzione, per tenere conto dei casi di applicazione sopravvenuta della pena alla persona fisica nel caso di separazione dei procedimenti.

¹⁸ Ad esempio: la corruzione tra privati risulta punita più severamente della corruzione verso il pubblico ufficiale; diversi reati ambientali con disvalore molto differente finiscono inseriti nella medesima cornice editoriale. Anche le sanzioni interdittive presentano durate non proporzionate alla gravità dei fatti: per i reati corruttivi si arriva fino a sette anni, mentre per delitti ben più gravi il limite generale resta di due anni.

Per questi motivi il Tavolo ha proposto di **delegare al Governo** un intervento organico che ridetermini i minimi e i massimi edittali per le singole fattispecie¹⁹, eliminando le irragionevolezze più macroscopiche e introducendo criteri che permettano di calibrare meglio la sanzione sulla **capacità economica effettiva** dell'ente.

Inoltre, grazie alla delega al Governo, il Tavolo ha inteso razionalizzare e delimitare il **catalogo dei reati-presupposto** a quelli effettivamente connessi alla criminalità di impresa.

Infatti, le continue modifiche della normativa, derivanti soprattutto da fonti sovranazionali, hanno comportato maggiori difficoltà per gli enti di individuare il perimetro di rischio dell'illecito amministrativo da reato e di conseguenza di predisporre Modelli idonei alla prevenzione di reati effettivamente connessi alla loro attività.

Discorso a parte merita la proposta di modifica dell'art. 24-ter del Decreto 231, ove il Tavolo ha precisato che l'ente dovrebbe rispondere del delitto di **associazione per delinquere ex art. 416 c.p.** solo se i "reati-fine" perseguiti dall'associazione siano già inclusi nel catalogo dei reati-presupposto di cui al Decreto, scongiurando così un uso distorto della contestazione associativa per estendere la responsabilità amministrativa della persona giuridica.

Il Tavolo si è prefisso, inoltre, di modificare l'art. 25-septies del Decreto, proponendo di eliminare l'unica cornice edittale fissa presente nel

¹⁹ Allo stesso tempo, il Tavolo ha proposto di estendere l'applicazione delle sanzioni interdittive ai reati di maggiore allarme sociale, come il riciclaggio di beni culturali o le false comunicazioni sociali.

Decreto 231 e introducendo una nuova cornice ricompresa tra le 350 (trecentocinquanta) e le 1.000 (mille) quote.

Il Tavolo ha proposto, altresì, di inserire nell'art. 25-duodevicies del Decreto 231 i delitti di autoriciclaggio e di impiego di beni culturali, finora privi di espressa previsione normativa.

Infine, il Tavolo ha inteso aggiornare i richiami ai **reati societari**, restituendo piena operatività alla responsabilità dell'ente per il falso in prospetto e le falsità nelle relazioni di revisione, mentre per i **reati tributari** si opera un rinvio integrale al nuovo "Testo unico delle sanzioni tributarie penali e amministrative", efficace dal 1° gennaio 2026.

In tema di **sicurezza sul lavoro**, la novità più rilevante consiste invece nella proposta di attribuire alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di aggiornare periodicamente gli **standard tecnici**²⁰ di riferimento.

7. Conclusioni

La proposta di riforma del Decreto 231 si colloca all'interno di un più ampio percorso di riflessione critica su una disciplina che, a oltre vent'anni dalla sua introduzione, ha evidenziato limiti strutturali,

²⁰ A tal proposito, il Tavolo ha proposto di sostituire i precedenti riferimenti normativi con la certificazione UNI ISO 45001:2023.

incertezze interpretative e difficoltà applicative, tanto sul piano giudiziario quanto su quello organizzativo delle imprese.

Il lavoro svolto dal Tavolo si è mosso nella consapevolezza di tali criticità e persegue l'obiettivo di ricomporre in modo sistematico un quadro normativo stratificatosi nel tempo, senza metterne in discussione i presupposti fondanti.

La scelta di valorizzare la colpa di organizzazione quale elemento centrale dell'imputazione e di chiarire il nesso tra carenze organizzative e commissione dell'illecito risponde all'esigenza di rafforzare la coerenza interna del sistema e di renderne più prevedibili gli esiti applicativi.

In questa prospettiva, il Modello viene confermato come fulcro della prevenzione, ma al tempo stesso viene sottratto a una dimensione meramente formale, per essere ricondotto a uno strumento dinamico e sostanziale di governo del rischio.

Particolarmente significativa è anche l'attenzione riservata agli strumenti di incentivo e alle logiche premiali, nonché all'introduzione di cause di non punibilità e di estinzione dell'illecito legate a condotte riparatorie e a interventi tempestivi di riorganizzazione.

Tali previsioni riflettono una concezione della responsabilità dell'ente che non si esaurisce nella sanzione, ma mira a favorire comportamenti

virtuosi, la collaborazione con l'autorità giudiziaria e l'adozione di assetti organizzativi più maturi e consapevoli.

Resta tuttavia centrale il ruolo della concreta capacità degli enti di tradurre le indicazioni normative in prassi operative effettive.

La proposta di riforma, per quanto articolata e ambiziosa, potrà dispiegare appieno i suoi effetti solo se accompagnata da maggiore chiarezza interpretativa ed un reale investimento delle imprese nella **cultura della compliance**, come fattore strutturale di affidabilità, prevenzione e competitività nel contesto economico nazionale e internazionale.

Avv. Giovanni Vidal
giovanni.vidal@gvalex.it

Avv. Kristjan Gjinaj
kristjan.gjinaj@gvalex.it

Dott. Pietro Borelli
pietro.borelli@gvalex.it